



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

X LEGISLATURA

ATTI: 2016.10.107.181

SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2017

DELIBERAZIONE N. X/1645

Presidenza del Presidente CATTANEO

Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO

Consiglieri in carica:

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| ALFIERI Alessandro | DEL GOBBO Luca | MOSCA Sabrina |
| ALLONI Agostino | DOTTI Francesco | NANNI Iolanda |
| ALTITONANTE Fabio | FANETTI Fabio | PAROLINI Mauro |
| ANELLI Roberto | FATUZZO Elisabetta | PAROLO Ugo |
| BALDINI Maria Teresa | FERMI Alessandro | PEDRAZZINI Claudio |
| BARBONI Mario | FERRAZZI Luca | PESATO Vittorio |
| BARONI Anna Lisa | FIASCONARO Andrea | PIANI Silvia |
| BARZAGHI Laura | FORMENTI Antonello | PIAZZA Mauro |
| BIANCHI Dario | FORONI Pietro | PIZZUL Fabio |
| BORGHETTI Carlo | FOSSATI Lino | REGUZZONI Giampiero |
| BRAMBILLA Enrico | FOSSATI Silvia | ROLFI Fabio |
| BRUNI Roberto | GAFFURI Luca | ROMEO Massimiliano |
| BUFFAGNI Stefano | GALLERA Giulio | ROSATI Onorio |
| BUSI Michele | GALLI Stefano Bruno | SAGGESE Antonio |
| CAPELLI Angelo | GIRELLI Gian Antonio | SALA Alessandro |
| CARCANO Silvana | LENA Federico | SALA Fabrizio |
| CARRA Marco | MACCABIANI Giampietro | SANTISI in SAITA Silvana |
| CASALINO Eugenio | MACCHI Paola | SCANDELLA Jacopo |
| CATTANEO Raffaele | MAGONI Lara | SORTE Alessandro |
| CAVALLI Alberto | MAININI Daniela | STRANIERO Raffaele |
| CECCHETTI Fabrizio | MALVEZZI Salvatore Carlo | TIZZONI Marco |
| COLLA Jari | MANTOVANI Mario | TOIA Carolina |
| COLUCCI Alessandro | MARONI Maria Daniela | TOMASI Corrado |
| CORBETTA Gianmarco | MARONI Roberto | VALMAGGI Sara |
| CREMONESI Chiara | MARSICO Luca | VILLANI Giuseppe |
| D'AVOLIO Massimo | MARTINAZZOLI Donatella | VIOLI Dario |
| DE CORATO Riccardo | MONTI Emanuele | |

Consiglieri in congedo: BIANCHI, NANNI, PEDRAZZINI e SALA F.

Consiglieri assenti: BRUNI, MANTOVANI e SORTE.

Risultano pertanto presenti n. 73 Consiglieri

Non partecipano alla votazione: CATTANEO.

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO: RISOLUZIONE CONCERNENTE L'INIZIATIVA PER L'ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

INIZIATIVA: COMMISSIONE CONSILIARE II (ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO GENERALE)

CODICE ATTO: RIS/97

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di Risoluzione n. 97 approvata dalla II commissione consiliare in data 2 novembre 2017;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Consiglieri presenti | n. | 73 |
| Consiglieri votanti | n. | 72 |
| Non partecipano alla votazione | n. | 1 |
| Voti favorevoli | n. | 67 |
| Voti contrari | n. | 4 |
| Astenuti | n. | 1 |

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 97 concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” e altresì “adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”;
- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
- l'articolo 117 della Costituzione che ai commi secondo e terzo elenca, rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea stabilendo, al comma secondo, che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome ...(omissis)... Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio” e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;

- la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) il cui articolo 1, comma 571, stabilisce che “anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”;
- l’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che “con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”;
- lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia che, all’articolo 14, comma 3, lett. g), stabilisce che spetta al Consiglio regionale deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. VIII/0367 “Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, che indicava gli ambiti di materia prioritari per il legislatore regionale lombardo della VIII legislatura sui quali avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. X/368 “Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” che ha approvato l’indizione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, ai fini dell’espressione di un voto popolare sul seguente quesito: *«Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»*;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/636 (ordine del giorno n. 531) “Ordine del giorno concernente l’avvio del confronto con il Governo per definire l’intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/637 (ordine del giorno n. 532) “Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione Lombardia”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 13 giugno 2017, n. X/1531 (mozione n. 849) “Mozione concernente il referendum per l’autonomia della Lombardia: competenze e risorse”;

preso atto

degli esiti del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017 che ha visto la partecipazione di 3.030.748 elettori (pari al 38,74% degli aventi diritto¹), il 95,10% dei quali si è espresso a favore del quesito referendario posto;

ricordato

che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un passo avanti opportuno nella direzione della valorizzazione delle Regioni chiamate a garantire, rifuggendo da ogni tentazione di sostituire a un centralismo dello Stato una sorta di neocentralismo regionale, un potenziamento della capacità di Comuni e Province di gestire, con una loro rafforzata autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative;

considerato

che la Lombardia costituisce, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l'ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell'interesse della collettività nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilità sempre assicurati dalla nostra Regione;

considerato

che Regione Lombardia presenta oggettivi elementi di virtuosità amministrativa e finanziaria ed assicura il rispetto dei requisiti del pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione;

ritenuto

a fronte della scelta del legislatore costituzionale del 2001, nel riformare il Titolo V della Costituzione, di introdurre il regionalismo asimmetrico o differenziato, di chiedere a favore di Regione Lombardia l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connaturato al regionalismo e strumento utile ad attuare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, capace di valorizzare appieno l'azione sinergica di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione: un "federalismo dell'efficienza", diretto ad aumentare la capacità di risposta dell'azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realtà sociali.

È infatti il pluralismo regionale a esigere che le diverse politiche siano calibrate alle specificità delle situazioni locali, per dare vita a un proficuo dinamismo istituzionale, attraverso forme di innovazione concordate tra i diversi livelli di governo. La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l'autonomia di cui sono dotate. Tale scelta, introducendo degli elementi differenzianti, persegue sia il più ampio decentramento, sia una migliore efficienza dell'amministrazione permettendo di sperimentare originali modelli organizzativi utili alle comunità regionali e statale;

considerato

necessario accompagnare questo percorso con una decisa azione del legislatore statale diretta a completare l'attuazione dei principi affermati dal Titolo V, Parte II, della Costituzione:

- per l'adeguamento della legislazione nazionale, attraverso l'emanazione dei principi fondamentali nelle materie del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in modo da consentire un corretto dispiegamento dell'autonomia regionale;
- per la piena attuazione dei principi dell'articolo 118 della Costituzione in materia di amministrazione e forme di sussidiarietà;
- per l'attuazione del principio di responsabilità fiscale così come disciplinato dall'articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega 42/2009;

e che permane altresì la necessità di attuare e rafforzare gli strumenti e le sedi di raccordo e coordinamento Stato-Regioni (Sistema delle Conferenze e Commissione parlamentare per le questioni regionali);

dato atto

che la partecipazione costante è essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d'autonomia, e che è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con gli enti locali, con le associazioni, e con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali e territoriali e che tale partecipazione e raccordo devono proseguire per tutto l'iter riguardante l'iniziativa di Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 116 Costituzione, con l'espressione del parere anche da parte del Consiglio delle autonomie locali;

ritenuto

pertanto di avviare il confronto con il Governo al fine del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

dato atto

dell'analisi svolta dalle strutture tecniche della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché dei lavori condotti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dalla II commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali", nonché dalle altre commissioni consiliari;

vista

la proposta della II commissione, approvata in data 2 novembre 2017

impegna il Presidente della Regione

- a. ad avviare, con il coinvolgimento del Consiglio regionale anche tramite una diretta partecipazione di suoi rappresentanti all'interno della delegazione che condurrà la negoziazione, il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, da sottoporre al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di conclusione dell'intesa con lo Stato come previsto dall'articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto d'autonomia, con riferimento alle materie individuate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto che l'illustrazione delle materie di cui sopra non è da considerarsi esaustiva e nel corso delle trattative potrebbero emergere aspetti non considerati nella presente risoluzione;
- b. a definire, nell'intesa con il Governo, il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo delle clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite per non vanificare l'obiettivo di mantenere nel tempo l'autonomia conseguita;
- c. a ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, con riferimento alle materie di cui all'Allegato A, nel rispetto del principio di cui all'articolo 119 della Costituzione;
- d. a garantire adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;
- e. ad assicurare, prima della sottoscrizione dell'intesa, forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonché un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa e una più precisa definizione delle richieste sui temi in oggetto;

impegna, altresì,

la delegazione chiamata ad affiancare il Presidente della Regione, nell'ambito della negoziazione con il Governo, ad attenersi agli indirizzi del presente atto.”.

IL PRESIDENTE

(f.to Raffaele Cattaneo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

(f.to Maria Daniela Maroni)

(f.to Eugenio Casalino)

IL SEGRETARIO

DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

(f.to Mario Quaglini)

ALLEGATO A - MATERIE PER LE QUALI REGIONE LOMBARDIA CHIEDE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

AREA ISTITUZIONALE

- **Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni**

Si richiede l'acquisizione di maggiori competenze e anche nuovi strumenti normativi per la promozione e la realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione sistemica della Regione sia negli ambiti produttivi e commerciali, sia in quelli educativi, formativi e universitari, della ricerca e dell'innovazione, nonché per potenziare i meccanismi di partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente), anche in riferimento alle ulteriori competenze richieste dalla Regione.

Si chiede, altresì, l'attribuzione, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.

Si chiede, infine, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio questione dei ristori dei frontalieri), anche in forza di un'opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la società e l'economia regionale lombarda, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacità relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali.

- **Ordinamento della comunicazione**

La Regione richiede il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Lombardia e dei proventi pubblicitari.

In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini consumatori e all'evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CORECOM, le rispettive competenze in capo all'Autorità per le Comunicazioni.

Particolare attenzione deve essere data al ruolo di Regione Lombardia nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonché nello scenario della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità e infine nella comunicazione di pubblica utilità.

Anche nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione può acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell'ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Un tale ruolo più incisivo di Regione Lombardia porterà a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità lombarda in ambito sia nazionale sia internazionale.

- **Organizzazione della giustizia di pace (lett. I)**

Acquisizione delle competenze per poter giungere a un significativo potenziamento dei giudici di pace in Lombardia e ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, in modo da dare un contributo alla diminuzione dei tempi del contenzioso e alla migliore fruibilità del servizio «giustizia», a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. Inoltre, si richiede il riconoscimento di un ruolo regionale, anche in coordinamento con la recente riforma nazionale delle disposizioni sull'organizzazione dei giudici di pace (d.lgs. 116/2017), nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace, al fine di instaurare un più stretto legame organizzativo con il territorio, che porterà a un incremento della qualità del servizio.

Per gli altri aspetti non riconducibili ai principi che da un lato assicurino l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace, dall'altro garantiscano i livelli minimi essenziali e il libero accesso alla giustizia da parte dei cittadini, deve poter intervenire con la propria legislazione la Regione Lombardia.

AREA FINANZIARIA

- **Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**

Nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell'accentramento della finanza pubblica indotto dalla crisi e il ripristino dell'impianto originario della legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (legge 42/2009). Ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria, che attraverso la soppressione dei trasferimenti statali consolidi il passaggio a un sistema fondato sulla fiscalizzazione.

La Lombardia ritiene necessario procedere, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, rispetto agli enti locali, all'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali.

In analogia con la richiesta nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica rispetto agli enti locali, la Lombardia ritiene che l'affidamento dallo Stato alla Regione di nuove funzioni debba essere accompagnato dalle relative risorse quantificate secondo la spesa media procapite nazionale; non si ritiene utilizzabile il parametro della spesa storica in quanto questa sconterebbe l'attuale disomogenea distribuzione che caratterizza anche la spesa statale a livello territoriale regionale. Si reputa di poter accedere a tale soluzione a legislazione vigente applicando la legge 42/2009 (articolo 20) che delinea un percorso graduale in cinque anni affinché il sistema di finanziamento delle funzioni diverga progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante ovvero per avvicinare la spesa storica ai livelli standard per le prestazioni LEP.

Nella fase transitoria possono essere attivati dei meccanismi compensativi per favorire il passaggio dalla spesa storica a quella media su territori diversi da quelli lombardi, attraverso specifici progetti di investimento da finanziare con le risorse in questione.

A questi fini occorre che:

- a) la maggiore autonomia finanziaria nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sia volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il paritario riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, a partire dall'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell'ambito di una rafforzata sinergia con l'Agenzia delle Entrate, nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011;
- b) lo strumento perequativo rispetto al sistema degli enti locali sia governato a livello regionale sulla base del costo/fabbisogno standard;
- c) la Regione abbia piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica (con la conseguenza, ad esempio, di consolidare l'esenzione in materia di bollo auto per i veicoli storici che la Lombardia applica al contrario delle altre regioni);
- d) si possano definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- e) si riconosca una compartecipazione all'IRES, anche in relazione alla competenza regionale in materia di attività produttive, che consenta di procedere all'azzeramento dell'IRAP e di mantenere comunque un margine di manovra per il bilancio regionale;
- f) si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio lombardo confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi o a corollario di sedimenti aeroportuali, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione; al riguardo, si ravvisa l'opportunità di potenziare ulteriormente le attuali misure di riduzione del costo del carburante per autotrazione utilizzato dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali;
- g) si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni; necessario accordo tra Stato e Regione per l'eventuale temporanea sospensione da parte dello Stato dell'efficacia delle determinazioni regionali, disposta nell'ambito di politiche nazionali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. Tale ulteriore autonomia costituirebbe una leva all'implementazione delle politiche regionali per la minore produzione di rifiuti e per il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, nonché per la bonifica dei suoli inquinati, in coerenza con le finalità di tutela ambientale alle quali è destinato il gettito derivante dall'applicazione del tributo;

- h) per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica deve limitarsi a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa non tali da impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa dell'Ente e del sistema regionale;
- i) sia assicurato, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che Regione possa, in armonia con l'articolo 123, comma 1, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attività improntate a criteri di efficacia ed efficienza.

- **Previdenza complementare e integrativa**

Garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal DPCM 20 dicembre 1999, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell'ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato.

A tal fine si richiede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

- **Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale**

Il sistema bancario rimane un cardine essenziale per la nostra economia e la nostra imprenditoria. In qualità di Regione più industrializzata della penisola, la Lombardia necessita di un sistema bancario che sappia far fronte alle esigenze e alle peculiarità del sistema imprenditoriale regionale, sfruttando la propria conoscenza del territorio, alla quale contribuiscono altresì i consorzi fidi di matrice imprenditoriale, che, anche per il loro ruolo sociale, così come definito da Banca d'Italia, necessitano di continuità di azioni e di strumenti di supporto.

Per questo è indispensabile dotare la Regione della più ampia competenza legislativa, al fine di adeguare l'istituzione e l'ordinamento delle cosiddette «banche regionali» alle esigenze dell'apparato produttivo, in ossequio ai principi fondamentali della Costituzione, agli obblighi comunitari, alla legislazione statale in materia di credito e risparmio e sotto la vigilanza delle autorità nazionali. L'attribuzione di poteri in materia creditizia ulteriori a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 171/2006, risponde, quindi, a una logica di promozione dello sviluppo economico regionale, riconosciuta la funzione economica e sociale dell'attività bancaria.

AREA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

- **Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione**

Le finalità generali sono quelle di ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza, di creare le condizioni per impostare politiche e misure strutturali adeguate al territorio e alla situazione lombarda, nonché di semplificare le procedure in materia ambientale per rendere gli strumenti di intervento più efficaci. In particolare, la richiesta riguarda:

- 1) correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno;

- 2) piena potestà, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di prevedere e applicare sul territorio lombardo regole certe in tema di tutela dell'ecosistema, al principale fine di limitare i danni all'agricoltura;
- 3) estensione delle competenze amministrative di valutazione di impatto ambientale attribuite alla Regione a tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale e non relativi a infrastrutture statali, fermo restando quanto contenuto nei successivi paragrafi “Grandi reti di trasporto e navigazione” e “Porti e aeroporti civili”; potestà di regolare le competenze proprie e quelle degli enti locali sulle procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;
- 4) acquisizione della competenza diretta in ordine alla legislazione, pianificazione e gestione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- 5) autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale;
- 6) piena potestà amministrativa regionale nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi comprese le relative forme di finanziamento;
- 7) attribuzione alla Regione di poter definire a livello sub regionale le competenze di organismi aventi attualmente competenza ambientale, anche con poteri sostitutivi e commissariali, in caso di inerzie o inadempimenti sull'attuazione della programmazione, in particolare ove ricorrano rischi o casi di infrazioni europee;
- 8) piena autonomia regionale nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali in materia ambientale;
- 9) autonomia regionale nella definizione delle compensazioni economiche e ambientali, strettamente connesse alle esigenze delle realtà territoriali da compensare, nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento alla montagna;
- 10) competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio lombardo e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;
- 11) competenza a disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali, compresa la possibilità di allineare la capacità impiantistica al reale fabbisogno e garantire piena attuazione al principio dell'autosufficienza su base regionale.

- **Protezione civile**

Si chiede l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio: attualmente le “opere prive di rilevanza” non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche; l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini.

Si chiede, altresì, l'attribuzione di ulteriori competenze in riferimento:

- a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;
- b) al coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, con la creazione di nuclei operativi regionali. Tale competenza consente di realizzare e sviluppare la cooperazione di tutte le componenti dei Vigili del Fuoco;
- c) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;
- d) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

• **Governo del territorio**

In materia di governo del territorio si chiede l'attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali, procedurali ed economici degli interventi edilizi, al fine di consentire a cittadini, imprese e amministrazioni di poter utilmente disporre di discipline in grado di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio.

Si chiede, inoltre, la potestà di definire azioni e strumenti finalizzati ad attivare processi strutturali di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzioni di comunità e identità locali.

Si richiede, inoltre, in tema di contrasto al gioco d'azzardo patologico, la competenza esclusiva sulla determinazione delle distanze dei punti gioco dai luoghi sensibili.

Si richiede, altresì, la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio lombardo.

• **Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

Si chiede l'attribuzione alla Regione della possibilità di gestire in piena autonomia le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, della riscossione dei relativi canoni, nonché della correlata disciplina applicativa, in particolare, riguardo alla retrocessione dei beni alla proprietà pubblica, al termine della concessione.

Si chiede, inoltre, autonomia nell'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative attività di ricerca.

- **Grandi reti di trasporto e di navigazione**

La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare le infrastrutture strategiche ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo, nonché le infrastrutture che attualmente realizza lo Stato ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti e la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni. Conseguente facoltà della Regione di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario e di indirizzare i canoni del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale lombardo.

Si richiede, altresì, la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ricadenti sul territorio (stradali e ferroviarie) e per l'acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di mobilità pubblica (ferroviaria e di navigazione).

Si chiede il trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono sul territorio lombardo e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria della rete fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione, per migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, sia del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

- **Porti e aeroporti civili**

La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare i progetti delle infrastrutture relativi ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio lombardo, nonché delle infrastrutture di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Si chiede che sia attribuita alla Regione la governance degli aeroporti lombardi, con assunzione del ruolo di ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale, d'intesa con ENAC.

Si chiede, altresì, sempre in relazione agli aeroporti lombardi, un maggiore ruolo regionale circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata, come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali.

AREA ECONOMICA E DEL LAVORO

• Tutela e sicurezza del lavoro

Si richiede che la Regione abbia competenze rafforzate e ulteriori in tema di politiche del lavoro e di organizzazione del mercato del lavoro, consentendo di rendere gli strumenti di politica attiva adeguati e funzionali rispetto alle singole realtà territoriali della regione. Si chiede, inoltre, un maggiore ruolo regionale nell'integrazione delle politiche passive del lavoro, anche in riferimento a possibili misure di supporto ai Fondi di solidarietà disciplinati dalla vigente normativa.

Si chiede, infine, l'attribuzione della possibilità, per la Regione, di introdurre misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, nonché, con riferimento ai tirocini, anche mediante l'avvalimento degli ispettorati territoriali del lavoro.

• Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

In relazione a quest'ambito si chiede un ampliamento del perimetro dell'autonomia regionale seguendo un approccio per politiche che consenta maggiori investimenti e una più elevata competitività del sistema economico-produttivo, con riferimento in particolare alle seguenti competenze:

- a) incentivazione della ricerca e dell'innovazione;
- b) diffusione dell'innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale;
- c) sviluppo e incentivazione di interazioni tra università, centri di ricerca e imprese;
- d) parchi scientifici e tecnologici, nonché istituti zooprofilattici;
- e) distretti industriali.

Si chiede la riconduzione al livello decisionale della Regione delle politiche di sovvenzionamento pubblico della ricerca e dell'innovazione, riservando allo Stato solo quelle funzioni che per la dimensione dell'interesse e per esigenze di carattere unitario richiedono una gestione centralizzata nei limiti strettamente indispensabili a tali fini.

Si richiede, inoltre, competenza rafforzata in tema di interventi di sostegno alla ricerca industriale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica.

Si punta, altresì, alla valorizzazione del lavoro dei ricercatori attraverso la definizione di una regolamentazione regionale di tale lavoro e, anche attraverso la costituzione di organismi terzi e indipendenti, degli ambiti strategici e strumentali dall'attività di ricerca di base e applicata.

In particolare si chiede, in relazione all'ambito del sostegno all'innovazione per i settori produttivi e in considerazione della competenza esclusiva della Regione in materia di commercio, artigianato, industria, agricoltura, turismo, cooperazione, ambiti nei quali operano le Camere di commercio a livello locale, di attribuire alla Regione un ruolo centrale e ulteriori competenze specifiche nella disciplina dell'ordinamento delle CCIAA al fine di ottimizzare le funzioni e garantire le adeguate risorse, umane e professionali, per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

Un diverso ordinamento delle CCIAA, specie in una Regione in cui il sistema camerale è particolarmente sviluppato, consente ad esempio di incrementarne le funzioni a beneficio delle imprese e di promuoverne un'organizzazione più autonoma e rispondente ai bisogni del territorio. Inoltre, ciò consentirebbe di integrare maggiormente l'attività delle CCIAA con gli indirizzi e le politiche regionali di sviluppo economico.

Si chiede, altresì, la regionalizzazione dei fondi per lo sviluppo delle imprese che abbiano un rilevante impatto a livello regionale e locale, individuando forme di intesa istituzionale tra Governo, Regione e Sistema camerale per l'attuazione delle misure fiscali e finanziarie a sostegno dell'impresa, dell'innovazione e della ricerca.

- **Commercio con l'estero**

In materia di commercio con l'estero, si richiede l'attribuzione alla Regione di strumenti sia legislativi sia finanziari per incentivare e realizzare azioni in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo, economico e commerciale delle aziende lombarde, anche nell'ottica dell'attrazione di ulteriori investimenti in Lombardia, ivi compresa la possibilità di costituire idonee strutture per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti, anche in raccordo con le camere di commercio e gli enti locali, nonché con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

- **Professioni**

Attribuzione di maggiore autonomia regionale in riferimento al riconoscimento di titoli esteri e alla regolamentazione dell'esercizio temporaneo e occasionale delle professioni di interesse regionale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna, e che consenta di incrementare la disponibilità sul territorio regionale di professioni già contingentate, escluse le professioni a carattere sociosanitario.

AREA CULTURA, ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

- **Norme generali sull'istruzione (117, secondo comma lett. n) e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (117, terzo comma)**

La richiesta riguarda:

- a) l'organizzazione regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale, compresi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno e alla dotazione organica, nonché alla distribuzione di tale dotazione tra istituzioni scolastiche;
- b) l'assunzione, da parte della Regione, delle funzioni amministrative esercitate dall'Ufficio scolastico regionale, con conseguente trasferimento in capo alla Regione stessa di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- c) la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dello status giuridico del personale della scuola, con particolare riguardo all'adozione di interventi sul personale docente, ivi compresa la definizione dei criteri per l'attività di reclutamento regionale e la sua successiva attuazione;

- d) la disciplina attuativa delle norme in materia scolastica, nel rispetto dei principi di libertà e di servizio pubblico stabiliti dalla Costituzione e validi per tutte le istituzioni scolastiche;
- e) le funzioni di competenza statale in materia di:
- 1) edilizia scolastica;
 - 2) diritto allo studio;
 - 3) ristorazione collettiva nelle scuole.

Si richiede, inoltre, l'acquisizione della titolarità delle infrastrutture scolastiche di proprietà dello Stato sul territorio regionale.

Per quanto attiene al sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli atenei, si chiede la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del "Fondo per il finanziamento ordinario delle università" (FFO), anche nell'ottica di favorire una maggiore integrazione tra l'istruzione superiore e la ricerca, la gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs. 68/2012, e la gestione del Fondo per il diritto allo studio universitario.

Inoltre si richiede la competenza in materia di disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, sociale e produttivo lombardo al fine di semplificare i processi amministrativi e di rendere più efficace la transizione dai percorsi di alta formazione al mondo del lavoro.

• **Beni culturali: tutela e valorizzazione**

In relazione agli ambiti materiali in oggetto si richiedono anzitutto l'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di tutela dei beni culturali, nel loro complesso, nonché il rafforzamento della potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali e di organizzazione di attività culturali al fine di consentire un più ampio ed efficace spettro d'interventi. La finalità di carattere generale è quella di connotare gli interventi per la cultura nel rispetto della diversità regionale caratterizzante il territorio anche per lo sviluppo di strategie di attrazione e di dinamicità socio-economica in ambito locale, nazionale e internazionale, nonché di semplificare le procedure amministrative a favore del miglioramento qualitativo dell'attività di tutela preliminare alle iniziative di valorizzazione dei beni nel loro contesto.

Acquisizione delle competenze che consentano di ricondurre ad unità gli interventi di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali in Lombardia per le seguenti finalità generali dell'azione pubblica:

- 1) la salvaguardia e la conservazione del bene, grazie anche alla correlazione della prassi operativa con la ricerca sviluppata da università, imprese e istituti culturali in Lombardia;
- 2) la conoscenza, il godimento e la fruizione pubblica del bene, attraverso lo sviluppo sistemico di relazioni fra avanzamento della ricerca applicata, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, la definizione di buone prassi di riferimento a livello nazionale e il raccordo con le filiere produttive, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo, in ambito regolamentare, dell'articolo 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

3) il potenziamento delle attività di tutela attraverso attività di valorizzazione del bene che, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, favoriscano la crescita culturale, identitaria, sociale ed economica del territorio di riferimento, sviluppandone l'attrattività e la competitività.

Acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa; per quest'ultimo aspetto limitatamente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprintendenze lombarde, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle alte professionalità oggi ivi operanti, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore.

Acquisizione di competenze nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e della definizione di un quadro di regole stabile e certo in ordine agli aspetti metodologici e tecnici del lavoro di tutela e valorizzazione.

Si richiedono, inoltre, l'acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), al fine di superare l'attuale gestione accentrata ritenuta non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

• **Ordinamento sportivo**

Si richiede maggiore autonomia in materia di ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle competenze in materia di edilizia sportiva, la cui disciplina rientra nella predetta materia. In particolare, si richiede l'attribuzione alla Regione della competenza in tema di programmazione degli interventi sull'impiantistica sportiva, con benefici effetti in termini di incremento della promozione della pratica sportiva e motoria.

Si richiede, altresì, il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione della Regione diretti a valorizzare l'attività sportiva anche scolastica quale ausilio alla prevenzione.

AREA SOCIALE E SANITARIA (WELFARE)

• **Tutela della salute**

Si chiede il riconoscimento della piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, anche in ragione della sperimentazione avviata con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità').

Si ritiene, altresì, necessaria la definizione di un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione del personale e alla possibilità di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria. Si pensa, in particolare, alla modulazione del ticket sanitario aggiuntivo nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

Si richiede, altresì, piena autonomia e le necessarie risorse per determinare ed effettuare gli investimenti diretti ad adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da ottenere attengono al riconoscimento della piena autonomia rispetto allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, nonché al riconoscimento della possibilità di:

- a) avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai LEA;
- b) sperimentare l'impatto di nuove tecnologie sulla salute delle persone;
- c) acquisire ulteriori competenze legislative, amministrative e gestionali sulle figure apicali del sistema sanitario regionale;
- d) rendere coerenti con le esigenze del territorio il tema delle specializzazioni, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, in accordo con le università presenti sul territorio regionale al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale.

Particolare rilevanza ha inoltre, fatto salvo il pareggio del sistema sociosanitario, l'eliminazione dei vincoli in materia di spesa di personale ivi compresa l'assunzione del personale da impiegare, in particolare, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e per la riduzione dei tempi d'attesa.

Si chiede, inoltre, l'attribuzione di ulteriori competenze della Regione in riferimento alla "partecipazione ai Centri operativi di soccorso pubblico (COSP)".

Si chiede, infine, il pieno riconoscimento alla Regione della possibilità di legiferare in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, per intervenire a salvaguardia della salute dei cittadini.

• **Alimentazione**

Attribuzione di competenze normative e amministrative che consentano un ulteriore sviluppo delle potestà regionale nell'ambito della sicurezza alimentare, in particolare negli ambiti connessi ad altre materie di competenza già regionale, quali la prevenzione, l'igiene, la tutela della salute, le attività economiche produttive e commerciali e l'agricoltura, il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche e altre forme di vigilanza e controlli, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea e tenuto conto dell'intera filiera agroalimentare.

In particolare, si chiede di potenziare la competenza regionale in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare, con specifico riferimento all'ambito scolastico, familiare e sanitario, nonché di promuovere e organizzare forma di lotta agli sprechi.

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E DEFINIZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE INTERNO

La Regione si impegna nell'ambito delle proprie competenze e in quelle delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie del secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), che possono essere attribuite con legge dello Stato, ad attivare un contestuale tavolo di concertazione con il Sistema degli Enti e delle Autonomie locali per definire un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze. Si impegna, altresì, a favorire la completa attuazione dell'articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà per assicurare un'efficiente collocazione dell'attività amministrativa vicina ai cittadini e alle imprese. Il finanziamento delle competenze conferite è assicurato nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione.

La Regione richiede, inoltre, il riconoscimento di competenze legislative e amministrative per la definizione del sistema istituzionale interno alla Lombardia e per l'allocazione di funzioni e competenze agli enti locali allo scopo di garantire un rapporto quanto più diretto tra l'ente regionale e gli enti locali territoriali e migliorarne la governance, nonché la possibilità di adottare idonei strumenti di intervento, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto della competenza statale sugli organi, sull'assetto istituzionale degli enti locali, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie.

La Regione chiede anche di poter concorrere a definire le modalità, i criteri e i termini di riparto dei contributi previsti per i comuni che originano da fusione.

La Regione si impegna, altresì, nella definizione dei complessivi assetti istituzionali e in coerenza con le proprie norme statutarie (in particolare, articoli 3 e 5), a riconoscere e promuovere, anche sul piano dell'attribuzione di competenze e funzioni, il ruolo delle autonomie funzionali e sociali.